

in subordine:

constatare che il Granducato di Lussemburgo, non comunicando alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/49/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie), non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 33 di tale direttiva;

— condannare Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2004/49/CE è scaduto il 30 aprile 2006.

⁽¹⁾ GU L 164, pag. 44, e rettifica, GU L 220, pag. 16.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 7 maggio 2007 — Flughafen Köln/Bonn GmbH/Hauptzollamt Köln

(Causa C-226/07)

(2007/C 155/28)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti nella causa principale

Ricorrente: Flughafen Köln/Bonn GmbH

Resistente: Hauptzollamt Köln

Questioni pregiudiziali

Se l'art. 14, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che un'impresa che ha utilizzato gasolio tassato, compreso nella voce 2710 della nomenclatura combinata, per la produzione di elettricità e ha presentato una

domanda di rimborso dell'imposta possa far valere direttamente questa disposizione.

⁽¹⁾ GU 2003 L 283, p. 51.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Paris (Francia) il 9 maggio 2007 — Diana Mayeur/Ministre de la santé et des solidarités

(Causa C-229/07)

(2007/C 155/29)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif de Paris

Parti nella causa principale

Ricorrente: Diana Mayeur

Convenuto: Ministre de la santé et des solidarités

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni dell'art. 23 della direttiva 29 aprile 2004, 2004/38/CE ⁽¹⁾, consentano al cittadino di uno Stato terzo, coniuge di un cittadino comunitario, di avvalersi delle norme comunitarie sul reciproco riconoscimento dei diplomi e sulla libertà di stabilimento, e se queste impongano alle autorità competenti dello Stato membro nel quale venga richiesta l'autorizzazione all'esercizio di una professione regolamentata di prendere in considerazione tutti i diplomi, certificati ed altri titoli, anche se conseguiti al di fuori dell'Unione europea, allorché sono stati almeno oggetto di riconoscimento in un altro Stato membro, nonché l'esperienza acquisita dall'interessato nel settore, procedendo ad un raffronto tra, da un lato, le competenze comprovate da tali diplomi e da tale esperienza e, dall'altro, le cognizioni e le qualifiche richieste dalla normativa nazionale.

⁽¹⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77, ainsi que — rectificatifs — GU L 229, pag. 35 e GU 2005, L 197, pag. 34).